

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

SIMEONE

Modifica delle norme del Regolamento della Camera
relative alla programmazione dei lavori

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di modificare le norme regolamentari in materia di programmazione dei lavori della Camera dei deputati è dettata da una serie di dati incontrovertibili, tutti ben presenti a ciascun parlamentare che intenda svolgere con serietà e completezza il proprio ruolo istituzionale e politico. Va anzitutto rilevato che già in passato la questione era stata affrontata dalla Giunta per il regolamento, che aveva proposto all'Assemblea alcuni correttivi successivamente recepiti nel testo del vigente articolo 25-*bis*. A fronte di una previsione articolata su due linee di intervento fondamentali: *a)* « l'Assemblea e le Commissioni si riuniscono le prime tre settimane di ogni mese, riser-

vando l'ultima settimana alle altre attività inerenti al mandato parlamentare (...) »; *b)* « L'Assemblea si riunisce al pomeriggio il lunedì e al mattino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (...); le Commissioni si riuniscono al pomeriggio nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì », l'esperienza ha dimostrato come solo la seconda di esse abbia trovato applicazione pratica. Particolari problemi si pongono invece con riguardo alla prevista sospensione dei lavori per una settimana al mese, quasi mai disposta in considerazione di quella che viene comunemente definita l'« onerosa mole di lavoro » gravante sulle Camere. In realtà, nonostante quest'ultimo dato non possa essere sconosciuto, più

che il carico ponderoso di lavoro andrebbe valutata l'opportunità di seguire criteri diversi di programmazione che, adeguatamente approfonditi in sede teorica, siano in grado di assicurare efficienza e funzionalità nella loro esplicazione pratica.

È superfluo sottolineare come il ruolo del deputato non sia circoscritto alla mera attività in sede parlamentare ma sia esteso a tutte quelle iniziative che presuppongono una presenza nel vivo delle realtà territoriali del nostro Paese. Sotto questo profilo, la presenza sul territorio di ciascun parlamentare rappresenta un dovere ineludibile e necessita, per poter essere assicurata nel modo più proficuo, di tempi che vadano al di là degli angusti spazi ritagliati in fine settimana sempre più caotici e stressanti.

Nel tentativo di individuare soluzioni capaci di coniugare la necessità di riferire la programmazione parlamentare ad un arco di tempo congruo e quella di consentire a ciascun parlamentare di dedicarsi alle altre attività inerenti al proprio mandato che non siano direttamente collegate ai lavori della Camera, si è ritenuto di dover proporre un'integrazione all'articolo 23 del Regolamento della Camera nel senso di prevedere che i lavori della Camera siano organizzati in sessioni della durata di

quattro settimane ciascuna e che nell'ambito di ciascuna sessione siano previste tre settimane di attività ed una di sospensione dei lavori. Una delle tre settimane di attività sarebbe esclusivamente dedicata all'esame di proposte e disegni di legge, allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e ad attività di indagine conoscitiva attinenti ad uno specifico argomento individuato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo; le restanti due settimane, invece, alla conversione in legge di decreti-legge ed alla trattazione degli argomenti di volta in volta individuati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, senza vincolo di materia. La Conferenza dei presidenti di Gruppo delibererebbe altresì sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, sentito il parere di queste ultime, formulato attraverso i rispettivi Uffici di Presidenza.

L'attività parlamentare nelle tre settimane di lavoro di ciascuna sessione si esplicherebbe dal lunedì al venerdì (giornate, queste ultime, che potrebbero utilmente essere dedicate allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo), facendo ovviamente salva la facoltà della Conferenza dei presidenti di Gruppo di disporre diversamente, in presenza di situazioni straordinarie ed eccezionali.

TESTO PROPOSTO

All'articolo 23 del Regolamento della Camera dei deputati, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. I lavori della Camera sono organizzati in sessioni della durata di quattro settimane ciascuna. Nell'ambito di ogni sessione sono previste tre settimane di attività ed una di sospensione dei lavori. Una delle tre settimane di attività è esclusivamente dedicata all'esame di proposte e disegni di legge, allo svolgimento di atti di sindacati ispettivo e ad attività di indagine conoscitiva attinenti ad uno specifico argomento individuato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. Le restanti due settimane di attività sono invece dedicate alla conversione in legge di decreti-legge ed alla trattazione degli argomenti di volta in volta individuati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, senza vincolo di materia. La Conferenza dei presidenti di Gruppo delibera altresì sulla programmazione dei lavori delle Commissioni, sentito il parere di queste ultime, formulato attraverso i rispettivi Uffici di Presidenza.

2. L'articolo 25-*bis* del Regolamento è abrogato.